



COMUNE DI CASALVECCHIO DI PUGLIA

PROVINCIA DI FOGGIA

COMANDO DI POLIZIA LOCALE

Tel.-Fax 0881 043289 e-mail: polizia@comune.casalvecchiodipuglia.fg.it



ORDINANZA SINDACALE N. 05 del 04/06/19 prot. n. 3313

OGGETTO: Dichiarazione periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2019 ai sensi della Legge n.353/2000, della L.R. n. 7/2014 e L.R. 38/2016.

IL SINDACO

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 232 del 16 Aprile 2019, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 43 del 18/04/2019, con il quale è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi in tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia per il periodo 15 Giugno 2019 - 15 Settembre 2019, fatta salva la possibilità, per necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno lo stato di allertamento e delle strutture operative, ovvero di posticiparlo al 30 settembre;

VISTA la Deliberazione n. 585 del 10.04.2018 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2018 - 2020 ;

Vista la D.G.R. n. 1928 del 02.10.2012 con la quale la Giunta Regionale ha attuato il D.M. n. 30125/2009 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;

CONSIDERATO che molti terreni, fondi rustici ed altre aree di diversa natura, oltre alle loro pertinenze versano in condizioni di abbandono o di inadeguata manutenzione e pertanto risultano essere ad elevato rischio di incendio;

TENUTO CONTO che è opportuno rendere noto a tutti i soggetti interessati, privati e pubblici, quali proprietari e/o gestori e/o conduttori di aree soggette ad elevato rischio di incendio, le regole comportamentali sulla prevenzione da seguire al fine di contenere il pericolo di innesco e propagazione degli incendi evitando il verificarsi di eventuali danni alla pubblica incolumità, nonché alle private proprietà;

VISTI:

Il Regio Decreto n. 773 del 18.06.1931 T.U.L.P.S. e s.m.i.;

La Legge n. 225 del 24.02.1992 "Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile";

La Legge Regionale n. 15 del 12.05.1997 "norme in materia di bruciatura delle stoppie";

Il D. L.vo n. 112 del 31.03.1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15.03.1997 n. 59;

La Legge Regionale n. 18 del 30.11.2000 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi";

La Legge n. 353 del 21.11.2000 "Legge - quadro in materia di incendi boschivi";

La Legge Regionale n. 7 del 10.03.2014 "Sistema Regionale di Protezione Civile";

L'art. 50 del D. L.vo n. 267/2000 " Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che conferiscono le competenze del provvedimento al Sindaco";

Il Piano Comunale di Protezione Civile;

RITENUTO provvedere in merito;

VISTA la legge 07/08/1990, n. 241, con particolare riferimento agli artt. 3 e segg. ti;

VISTO lo Statuto comunale;

In esecuzione di quanto riportato nel predetto D.P.G.R. n. 266 del 30/04/2018;

RENDE PUBBLICO

IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 266 del 30/04/2018 "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2018 ai sensi della L.353/2000 e della L.r. 7/2014".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

DECRETA

Art. 1) Finalità e obiettivi.

Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2019 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative.

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.

Art.2) Divieti su aree a rischio di incendio boschivo.

A integrazione delle norme contenute nel R.D. n. 3267 del 30/12/1923, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell'art. 3 della Legge n.353/2000, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree della regione a rischio di incendio boschivo (art. 2 della L. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
- transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

Art. 3) Interventi di prevenzione incendi boschivi e di interfaccia da realizzare sul territorio regionale

Gli interventi di prevenzione incendi da realizzarsi sul territorio regionale devono rispettare le disposizioni dettate dalla Legge Regionale n. 38 del 12 dicembre 2016 nonché le linee guida riportate nel Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente.

Art. 4) Concorso degli Enti Locali alla lotta attiva AIB

Ai sensi della L.R. n. 18/2000, art. 16 L.R. n. 7/14 artt. 6 e 7, la città metropolitana ed i Comuni concorrono alla lotta attiva agli incendi boschivi, ognuno per quanto di propria competenza. Le amministrazioni Comunali, nell'ambito del cui territorio insistono aree boscate, ovvero situazioni di rilevante rischio di incendio boschivo o di interfaccia, possono avvalersi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nei termini di cui all'art. 16 della L. R. n. 18 del 30/11/2000 e all'art. 18 della Legge Regionale n. 7 del 10/03/2014 e a darne tempestiva ed esauriente comunicazione al Servizio Protezione Civile Regionale. Le Amministrazioni Comunali devono comunicare tempestivamente alla sezione Protezione Civile Regionale qualsiasi variazione riguardante la consistenza delle risorse disponibili per qualsiasi variazione riguardante la consistenza delle risorse disponibili per l'A.I.B. 2019, i nominativi dei referenti di Protezione Civile e qualunque altro utile elemento considerato nel Piano di emergenza comunale.

Art. 5) Sanzioni

I trasgressori ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 2 del presente Decreto saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353 del 21/11/2000 con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di € 1032,91 fino ad un massimo di € 10.329,14. Alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previste dall'art. 3 del presente Decreto si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della L.R. n. 38 del 12/12/2016.

Ogni altra inosservanza alle disposizioni del presente Decreto, sarà punita a norma dell'art. 10 della L. n. 353/2000.

Art. 6) Vigilanza

Il Comando Unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme del presente Decreto, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.

Art. 7) Osservanza delle norme. Ai fini dell'osservanza delle norme, i Sindaci in qualità di autorità di protezione civile sono tenuti a diffondere il contenuto del presente Decreto, mediante apposita ordinanza, entro quindici giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Art. 8) Pubblicazione.

Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi delle lett. a - i dell'art. 6 della L.R. n.13/94.

Art. 9) Entrata in vigore.

Il presente Decreto è esecutivo dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Art. 10) Disposizioni finanziarie.

Il presente Decreto non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio della Regione Puglia.

Vista la nota della Regione Puglia AOO - 026/ prot. 0006063 del 05/06/2018, nella quale si specifica l'applicazione delle prescrizioni previste dalla L.R. 38/2016 e dal DPGR n. 266 "Dichiarazione periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi anno 2018, afferenti alla pratica della bruciatura delle paglie e delle stoppie, si evidenzia che la stessa è preclusa in quanto le linee guida di cui all'art. 2 comma 3 della stessa legge, che dovrebbero disciplinare tale pratica, non sono state ancora emanate dalla Regione Puglia e che non è possibile consentire la pratica della bruciatura delle paglie e delle stoppie su tutto il territorio della Regione Puglia.

REVOCA la propria precedente Ordinanza Sindacale n. 8 del 06/06/2018 prot. n. 3271.

ORDINA

Fermo restando le disposizioni espressamente previste dall'art. 59 del T.U.L.L.P.S. e dal D.P.G.R. n. 118 del 03 marzo 2016 riportato integralmente e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

1. Il rispetto di tutte le norme riportate nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.232 del 16/04/2019 - Dichiarazione periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi 2019" ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 7/201 e della L.R. 38/16.

2. Di confermare il periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2019 lo stato di grave pericolosità per gli incendi, a tutto il territorio comunale;

INVITA

I proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze dell'intero territorio a bonificare, in collaborazione con questo Ente, i cigli stradali e/o le banchine prospicienti i predetti siti mediante rasatura o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie.

I cittadini a segnalare al Comando di Polizia Municipale situazioni di pericolo derivanti dallo stato di abbandono di dette aree; in caso di avvistamento di incendio, a contattare con sollecitudine i seguenti numeri telefonici: Comando Corpo Forestale - 1515, Vigili del Fuoco - 115, Stazione Carabinieri di Casalnuovo Monterotaro - 0881/558010, Comando Polizia Locale 0881/553018 - 333/7460307 , riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.

DISPONE

Di trasmettere la presente ordinanza, nei modi e nelle forme di legge:

Alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Foggia;

Alla Regione Puglia - Servizio Protezione Civile;

Al Comando Stazione Carabinieri di Casalnuovo Monterotaro settore Forestale;

Al Responsabile del Settore Tecnico-Manutenitivo - Sede;

Al Responsabile del Settore di Polizia Locale - Sede.

Che copia della presente sia resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio dalla giornata odierna e fino al 30 settembre 2019, oltre all'inserimento sul sito del Comune:

www.comune.casalvecchiodipuglia.fg.it ;

Che, per quanto non previsto nella presente, si rinvia al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 232 del 16.04.2019 pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 43 del 18 Aprile 2019;

I N F O R M A

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Puglia entro 60 (sessanta) giorni dalla di pubblicazione all'Albo Pretorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni sempre dalla di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Responsabile del Procedimento ai sensi della legge 07/08/1990, n. 241 è il Comandante della Polizia Locale, L. Tenente Giovanni FUSCO

Dalla Residenza Municipale, li 04 Giugno 2019.



IL SINDACO
(Ing. Nae ANDREANO)